



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2014 - 0018521 del 12/06/2014

Pratica N.

Ref. Mittente:

Versalis S.p.A
Stabilimento di Porto Marghera (VE)
Via della Chimica n. 5 - 30175 Venezia
Pec: hse_pm@pec.versalis.eni.com

e p.c. ISPRA
Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Via V. Brancati, 48 - 00144 Roma
Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia
Santa Croce, 423 - Fondamenta delle Burchielle
30135 Venezia
E-mail: procura.venezia@giustizia.it

ARPA Veneto - Direzione Tecnica
Via Matteotti, 27 - 35137 Padova
U.O. Porto Marghera
Via Lissa, 6 - 30171 Mestre (VE)
Pec: protocollo@pec.arpav.it

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2011-0000563 del
24/10/2011 per l'esercizio dell'impianto chimico della Società
Versalis S.p.A. di Porto Marghera (VE) - Diffida per inosservanza
prescrizioni AIA del 22/05/2013, prot. DVA-00_2013-0011814, e
trasmissione parere della domanda di AIA - procedimento di
modifica ID 21 - 103 / 724**

Con nota del 2 maggio 2013, prot. n. 18219, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha segnalato la mancata verifica di conformità dei valori limite alle emissioni (VLE) previsti nel decreto di AIA DSA-DEC-2011-0000563 del 24 ottobre 2011 per l'esercizio dell'impianto chimico in oggetto, secondo quanto specificato nella nota del 28 marzo 2013, prot. DVA-2013-07614, relativa ai criteri di conformità per i parametri oggetto di monitoraggio in continuo. Pertanto con nota del 22 maggio 2013, prot. DVA-2013-011814 questo Ministero ha provveduto a diffidare codesto gestore ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota del 21 giugno 2013, prot. 143, codesto Gestore ha risposto alla citata nota diffida presentando contestualmente istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00
Capo sezione: milillo.antonio@minambiente.it, Tel 06.57225924
DVA-4RI-AIA-19_2014-0095.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040

e-mail: dva@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

1 del citato D.Lgs. 152/06, e proponendo di rivedere le modalità di verifica del rispetto dei VLE per i parametri monitorati in continuo nei camini 1 e 2 (forni da cracking) e 6 e 7 (centrale) fissati nel decreto di AIA.

In proposito, si rileva che la Commissione IPPC con parere del 17 febbraio 2014, prot. CIPPC-2014-0387, non ha accolto tale richiesta per i camini 6 e 7, non ritenendola sufficientemente motivata nella documentazione tecnica presentata in allegato all'istanza.

Successivamente con nota del 7 marzo 2014, prot. 58, codesto Gestore ha avanzato una seconda istanza di modifica non sostanziale in merito ai citati VLE per i camini 6 e 7, chiedendone la proroga al 31 dicembre 2016, fino alla realizzazione delle nuove caldaie.

Al riguardo, la Commissione IPPC si è espressa con l'allegato parere del 9 giugno 2014, prot. CIPPC-2014-01067, di diniego; pertanto, attualmente il valore limite alle emissioni per i camini 6 e 7 riferito al parametro NOx è pari a 200 mg/Nm³, secondo quanto previsto al paragrafo 9.2 *Emissioni in aria* del citato decreto di AIA.

Si richiede quindi a codesto gestore di garantire la piena osservanza delle prescrizioni autorizzatorie nei termini sopraindicati.

Si richiede inoltre a codesto Istituto che legge in copia, di verificare nell'ambito delle programmate attività di controllo ordinario presso l'impianto, l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni previste nel decreto di AIA e di fornirne riscontro alla scrivente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

All.:

- Nota prot. CIPPC-2014-01067 del 09/06/2014.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

CIPPC-00-2014-0001067

del 09/06/2014

Pratica N.

Ref. Mittente:

Dott. Giuseppe Lo Presti
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

e p.c.

Gruppo Istruttore Commissione IPPC
Sede

Dott. Claudio Campobasso
Responsabile ISPRA dell' accordo per il
supporto alla Commissione IPPC
Sede

**OGGETTO: Soc. VERSALIS S.p.A. (ex POLIMERI EUROPA S.p.A.) - Impianto di Porto Marghera (VE) – procedimento di modifica ID 21-103/724
Rif. Prot. CIPPC-00_2014-0001060 del 06/06/2014**

Con riferimento all'impianto in oggetto, in allegato alla presente, si trasmette quanto rilevato dal gruppo istruttore per il tramite del referente, Prof. Mantovani.

In particolare si rende noto che la richiesta di proroga dei limiti AIA ai camini 6 e 7 della CTE, peraltro non adeguatamente motivata, viene negata. Dall'11 maggio 2014, come prescritto dal decreto AIA, alle emissioni dai camini 6 e 7 si applica quindi il limite di 200 mg/Nm³.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Franco Cotana

Allegati c.s.

del 06/06/2014

Commissione Istruttoria IPPC
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Al Prof. Franco Cotana
f.f. PRESIDENTE

Li, 04 giugno 2014

Oggetto: Società Versalis S.p.a. - Impianto di Porto Marghera (VE). Richiesta del Gestore di Proroga Adempimento – PIC ID 21-103/724 – MNS.

Caro Presidente,

in relazione al procedimento in oggetto, si fa presente che il Decreto di AIA rilasciato (Prot. DVA-DEC-2011-0000563 del 24.10.2011 - G.U. n. 263 del 11/11/2011; Durata AIA: 6 anni) prevede la presentazione di un Piano di adeguamento delle emissioni in atmosfera da attuarsi in due fasi successive, come nella tabella sotto:

Prescrizioni	Tempi	Azioni previste in risposta alle prescrizioni
<i>Presentazione del Piano di adeguamento per la riduzione delle emissioni dalle caldaie della CTE</i>	<i>11/05/2012 (entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA)</i>	<i>Presentazione del Piano di adeguamento</i>
<i>Attuazione del Piano di adeguamento per la caldaia alimentata a olio combustibile BTZ con l'installazione del sistema DeNOx</i>	<i>11/05/2013 (entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA)</i>	<i>1° Periodo: Eliminazione dell'uso di olio combustibile BTZ e utilizzo di olio di cracking (FOK) e combustibile gassoso.</i>
<i>Attuazione del Piano di adeguamento per la caldaia alimentata a olio di cracking (FOK) con l'installazione del sistema DeNOx</i>	<i>11/05/2014 (entro 30 mesi dal rilascio dell'AIA)</i>	<i>2° Periodo: Attuazione del progetto di adeguamento della CTE, con fermata dei gruppi esistenti e sostituzione con due caldaie di nuova generazione e installazione del sistema DeNOx</i>

Il gestore ha regolarmente adempiuto ai primi due punti, e nel Piano di adeguamento presentato ha previsto l'installazione di due nuovi gruppi a vapore al fine di ottemperare alla prescrizione relativa al 2° periodo, a partire dal 11/05/2014, che comporta una riduzione delle emissioni di NOx dalle caldaie afferenti ai camini n. 6 e n. 7, da 250 mg/Nm³ a 200 mg/Nm³.

In considerazione della scadenza della tempistica prevista dall'art. 29 nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come da Comunicazione al Gestore della DVA (U.prot DVA-2012-0024910 del 16.10.2012), il gestore poteva procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

Le modifiche proposte dal gestore – per il 2° periodo - comportano l'installazione di due nuovi gruppi a vapore con l'emissione dei fumi da un unico nuovo camino, e la demolizione di 4 "caldaiette" afferenti ai camini n. 6, 7, 8 e 9. Con detto intervento le emissioni di NOx sarebbero risultate significativamente inferiori a quanto autorizzato per il 2° periodo, ottemperando quindi pienamente alla prescrizione del decreto AIA.

Parallelamente al procedimento AIA, il gestore ha intrapreso un procedimento di esclusione di VIA presso la DVA del MATTM, conclusosi con un provvedimento di non assoggettabilità ma con una serie di prescrizioni (U.prot DVA-2012-0018899 del 06/08/2012).

Con nota E.prot DVA-2014-0006563 del 11/03/2014, il Gestore ha presentato come istanza di modifica non sostanziale dell'AIA **una proroga dei limiti AIA ai camini 6 e 7 della CTE (procedimento ID 21-103/724), non motivando adeguatamente la richiesta di tale proroga.**

Il gestore nella richiesta di proroga scrive che:

"Essendo tuttora in fase istruttoria il Piano di adeguamento presentato (rif. comunicazione ns. prot. DIR 37/14 LM/LL del 12/02/2014), la scrivente società

presenta istanza

di modifica non sostanziale alla citata autorizzazione integrata ambientale prot. DVA-DEC n. 0000563 del 24/11/2011:

- *per la proroga delle condizioni transitorie delle emissioni della CTE, camini 6 e 7, riportate nella nota in tabella 9.2 (pg 84 del PI), fino alla realizzazione delle nuove caldaie;*
- *il completamento del Progetto è previsto in 24 mesi dall'esito dell'attività istruttoria di cui alla citata Comunicazione.*

Con la presente istanza si chiede proroga degli attuali limiti di emissione fino al 31.12.2016; lo stato di avanzamento del progetto e l'avvio delle nuove caldaie sarà comunque oggetto di relativi aggiornamenti.

Si precisa comunque che le attuali condizioni di marcia della CTE garantiscono limiti di emissione ampiamente inferiori ai valori autorizzati in flusso di massa (rif. tab. pag.84 PI)."

La motivazione addotta dal gestore, sopra richiamata, riguarda il procedimento di VIA relativamente al quale questa Commissione IPPC non è mai stata interessata dalla Direzione o dalla Commissione CTVIA, per cui non può esprimere alcun parere, non essendo nemmeno a conoscenza e non potendo disporre di detta documentazione.

Considerata la scadenza perentoria stabilita dal decreto AIA riguardo alla riduzione delle emissioni di NOx, quale referente avevo convocato in tempi stretti, per il 6 maggio, il GI e il Gestore per due riunioni, la prima congiunta e la seconda riservata al GI, di cui si allegano i verbali (875-14 e 876-14, rispettivamente).

Nella stessa riunione il gestore ha consegnato documentazione relativa al procedimento di esclusione di VIA, su cui il G.I. non è però competente ad esprimersi.

Si riporta, in conclusione, un breve stralcio del verbale del GI (verbale 876-14):

"Il GI, dopo ampia e approfondita discussione, concorda all'unanimità quanto segue:

- *l'istanza presentata dal Gestore è da ritenersi sostanziale e non accoglibile in quanto la richiesta di proroga si configura, per il non rispetto dei limiti in concentrazione oraria degli NOx, peggiorativa delle condizioni ambientali rispetto a quanto autorizzato dall'AIA vigente,..."*

Viene quindi negata da codesto GI la richiesta di proroga del gestore di cui al proc. ID 21-103/724. Dall'11 maggio del 2014, come prescritto dal decreto AIA, alle emissioni dai camini 6 e 7 si applica quindi il limite di 200 mg/Nm³.

Prof. Antonio Mantovani – referente G.I.

